

REDDITO IMPRESA E IRAP

Cessione pro-soluto dei crediti Ires

di **Fabio Landuzzi**

Esigenze di miglioramento della **posizione finanziaria** delle società fanno sì che non di rado venga valutata l'opportunità di monetizzare alcuni **crediti tributari** la cui riscossione non è agevolmente preventivabile circa i tempi della sua esecuzione.

Fra i crediti tributari molto comuni e che ancora si incontrano nei bilanci delle imprese vi sono quelli che si sono generati per effetto della **deducibilità dell'Irap dall'Ires** per i periodi di imposta sino al 2007 e derivanti da apposite **istanze di rimborso** facenti seguito alle disposizioni del **D.L. 185/2008**.

La questione della **trasferibilità** o meno di questi crediti venne posta all'Agenzia delle Entrate mediante un'istanza di interpello da cui scaturì la [risoluzione n.117/E/2014](#).

In questo documento di prassi l'Amministrazione finanziaria chiarì che:

- la **cessione del credito** risultante dall'istanza di rimborso dell'Ires per via della deduzione dell'Irap **soggiace alle disposizioni** di cui all'[articolo 43-bis D.P.R. 602/1973](#) ed all'[articolo 1 D.M. 384/1997](#);
- il credito in oggetto è perciò **trasferibile** secondo la procedura regolata dalla suddetta disciplina, ed in caso di soggetto aderente al regime di **consolidato fiscale**, il legittimato alla cessione del credito chiesto a rimborso non può che essere identificato nella **società consolidante** in quanto titolare del credito stesso.

Risolta quindi la questione della trasferibilità del credito da istanza di rimborso Ires da deduzione Irap, si pone il tema successivo riferito al **trattamento contabile e fiscale** da riservare al **differenziale** fra il **valore nominale del credito** tributario ceduto ed il **valore corrisposto** dall'ente che si rende acquirente del credito.

Dal punto di vista civilistico, il riferimento deve essere necessariamente compiuto al **principio contabile Oic 15**; infatti, una volta correttamente **classificata e qualificata** la componente reddituale in oggetto, in virtù del **principio di derivazione rafforzata**, ne discenderà anche il corretto trattamento ai fini delle imposte sul reddito.

È evidente che in questa circostanza la questione che si pone è se questa differenza negativa sia da qualificare come una "**perdita su crediti**" da classificare alla **voce B.14** del conto economico, oppure se essa sia invece una **componente finanziaria** da classificare perciò nella voce **C.17** del conto economico, da cui conseguono conseguenze di rilievo in ordine agli effetti

che si producono rispetto all'assoggettamento o meno di tale differenziale alla **disciplina dell'articolo 96 Tuir**.

Il **par. 74 dell'Oic 15**, in tema di "**Cancellazione dei crediti**", fa esplicito riferimento al caso del credito cancellato a seguito di una operazione di cessione che comporta il **trasferimento sostanziale di tutti i rischi**.

Ebbene, al ricorrere di questa circostanza, la **differenza** fra corrispettivo di cessione e valore contabile del credito viene in prima battuta qualificata come "**perdita su crediti**" e perciò destinata ad essere classificata alla voce B.14 del Conto economico.

Tuttavia, l'ultimo periodo del **par. 74** precisa che tale qualificazione e classificazione opera "**salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria**". Pertanto, ove dal contratto di cessione del credito emergesse che il differenziale fra il valore di cessione e quello nominale del credito è determinato secondo una **logica finanziaria** – ad esempio, un valore attuale del credito – ne conseguirebbe l'assunzione di una **natura finanziaria di tale differenziale**, da cui la **classificazione fra gli oneri finanziari** (voce C.17) e quindi l'assoggettamento alla disciplina di cui all'[articolo 96 Tuir](#).

Nella citata [risoluzione AdE 117/E/2014](#), l'Amministrazione ha infatti riconosciuto – e ciò vale evidentemente assai di più oggi in vigenza della derivazione rafforzata – che la **qualificazione** come onere finanziario **operata in bilancio** e basata sul contratto **assume rilevanza anche ai fini fiscali**.

Nel caso di specie riferito alla cessione del credito da istanza di rimborso Ires, la differenza venne qualificata come **componente interamente finanziaria**, in quanto non era affatto influenzata da fattori riferibili alla **solvibilità del debitore**, bensì l'ammontare veniva determinato mediante l'applicazione di logiche esclusivamente finanziarie tali ad assimilarne la sua natura a quella dell'**interesse**.

Seminario di specializzazione

**LA REDAZIONE DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
IFRS – CONFRONTO CON I NUOVI OIC ED ESEMPLIFICAZIONI PRATICHE**

Scopri le sedi in programmazione >